

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 63

"Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107"

Di seguito il confronto tra il testo proposto all'esame delle Commissioni parlamentari e il testo definitivo del decreto legislativo. Le modifiche introdotte al testo presentato alle Commissioni parlamentari sono riportate in **grassetto**

| <i>CAPO I</i> <i>Diritto allo studio e potenziamento della Carta dello Studente</i> | <i>Capo I</i> <i>Diritto allo studio e potenziamento della carta dello studente</i> |
|--|--|
| <p>Art. 1 (Oggetto e finalità)</p> <p>1. Al fine di perseguire su tutto il territorio nazionale l'effettività del diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione, statale e paritario, fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, il presente decreto individua e definisce, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, le modalità delle prestazioni in materia di diritto allo studio, in relazione ai servizi erogati dagli Enti locali nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di programmazione. Il presente decreto definisce, altresì, le modalità per l'individuazione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle prestazioni da assicurare sul territorio nazionale e individua i principi generali per il potenziamento della Carta dello studente.</p> <p>Art. 2 (Servizi)</p> <p>1. Gli Enti locali, nell'esercizio della propria autonomia di programmazione annuale, e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione al fine di perseguire lo sviluppo, su tutto il</p> | <p>Art. 1 (Oggetto e finalità)</p> <p>1. Al fine di perseguire su tutto il territorio nazionale l'effettività del diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, il presente decreto individua e definisce, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, le modalità delle prestazioni in materia di diritto allo studio, in relazione ai servizi erogati dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di programmazione. Il presente decreto definisce, altresì, le modalità per l'individuazione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle prestazioni da assicurare sul territorio nazionale e individua i principi generali per il potenziamento della Carta dello studente.</p> <p>Art. 2 (Servizi)</p> <p>1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al fine di fornire, su tutto il territorio nazionale, i seguenti servizi:</p> |

territorio nazionale, dei seguenti servizi:

- a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità;
- b) servizi di mensa;
- c) fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi
- d) servizi per gli alunni e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l'istruzione domiciliare.

Art. 3
(Beneficiari)

1. Tenuto conto della necessità di programmare annualmente i servizi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli Enti locali possono prevedere la gratuità totale dell'accesso agli stessi ovvero richiedere un contributo alle famiglie a copertura parziale dei costi.

2. In caso di contribuzione delle famiglie, gli Enti locali individuano i criteri di accesso ai servizi in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato ISEE, ~~calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2 sexies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89,~~ ferma restando la gratuità totale dell'accesso ai servizi qualora già prevista a legislazione vigente.

Art. 4
(Tasse scolastiche)

1. Gli alunni e gli studenti dell'istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche.

a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità;

b) servizi di mensa;

c) fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi;

d) servizi per le **alunne** e gli alunni, le **studentesse** e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l'istruzione domiciliare.

ART. 3
(Beneficiari)

1.I servizi di cui all'articolo 2 sono erogati in forma gratuita ovvero con contribuzione delle famiglie a copertura dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. In caso di contribuzione delle famiglie, gli Enti locali individuano i criteri di accesso ai servizi e le eventuali fasce tariffarie in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato ISEE, ferma restando la gratuità totale qualora già prevista a legislazione vigente.

ART. 4
(Tasse scolastiche)

1.Le studentesse e gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche **in considerazione di fasce ISEE determinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.**

2.Il decreto di cui al comma 1 determina il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al di sotto del quale le tasse scolastiche non sono dovute, in tutto o in parte, nel limite massimo di una

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 per gli studenti iscritti alle classi quarte della scuola secondaria di secondo grado e a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 per gli studenti iscritti alle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.

3. Ai maggiori oneri di cui ai commi precedenti, valutati in 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 e 29,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 5

(Servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità)

1. Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità, per gli alunni e gli studenti sono incentivate le forme di mobilità sostenibile in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. Gli Enti locali assicurano il trasporto degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico ~~nei casi in cui risiedano ad una distanza superiore a quella massima prevista dalle norme tecniche di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 oppure nei casi in cui i tempi di percorrenza con i mezzi di trasporto pubblico siano superiori a quelli massimi previsti dalle medesime norme tecniche.~~ Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti locali interessati.

3. ~~Nell'ambito del progetto nazionale della Carta dello Studente di cui all'articolo 11, le Regioni e gli Enti locali possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni aggiuntive e ulteriori benefici per il trasporto degli studenti iscritti a corsi di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, nonché ai corsi di istruzione e formazione professionale.~~

prevista minore entrata pari ad euro 20 milioni. Il beneficio di cui al periodo precedente è riconosciuto ad istanza di parte nella quale è indicato il valore dell'ISEE riferito all'anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l'esonero.

3. La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 per gli studenti iscritti alle classi quarte della scuola secondaria di secondo grado e a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 per gli studenti iscritti alle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.

4. Ai maggiori oneri di cui ai commi precedenti, valutati in **7 milioni** di euro per l'anno 2018 e **20 milioni** di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

ART. 5

(Servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità)

1. Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità, per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti sono incentivate le forme di mobilità sostenibile in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. **Le Regioni** e gli Enti locali, **nell'ambito delle rispettive competenze**, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati.

3. Tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Art. 6 (Servizi di mensa)</p> <p>1. Possono essere assicurati agli alunni delle scuole primarie, laddove il tempo scuola lo necessiti, servizi di mensa, attivabili su istanza di parte, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta.</p> <p>2. I servizi di mensa di cui al comma 1 possono essere assicurati nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.</p> | <p style="text-align: center;">ART. 6 (Servizi di mensa)</p> <p>1. Fermo restando quanto disposto, in relazione al tempo pieno, dall'articolo 130, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, laddove il tempo scuola lo renda necessario, alle alunne e agli alunni delle scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono erogati, nelle modalità di cui all'articolo 3, servizi di mensa, attivabili a richiesta degli interessati.</p> <p>2. I servizi di mensa di cui al comma 1 possono essere assicurati nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 7 (Libri di testo e strumenti didattici)</p> <p>1. A favore degli alunni delle scuole primarie sono forniti gratuitamente i libri di testo e gli altri strumenti didattici ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.</p> <p>2. Per gli studenti iscritti ad un corso di studi secondario di primo e secondo grado, fermo restando quanto già garantito dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le istituzioni scolastiche possono promuovere servizi di comodato d'uso gratuito per la fornitura di libri di testo e sussidi digitali per gli studenti, stipulando specifiche convenzioni in accordo con gli Enti locali.</p> | <p style="text-align: center;">ART. 7 (Libri di testo e strumenti didattici)</p> <p>1. A favore delle alunne e degli alunni delle scuole primarie sono forniti gratuitamente i libri di testo e gli altri strumenti didattici, ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.</p> <p>2. Per le studentesse e gli studenti iscritti ad un corso di studi secondario di primo e secondo grado, fermo restando quanto già garantito dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le istituzioni scolastiche, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto d'autore, possono promuovere servizi di comodato d'uso gratuito per la fornitura di libri di testo e di dispositivi digitali per le studentesse e gli studenti, stipulando specifiche convenzioni in accordo con gli Enti locali.</p> <p>3. Per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 sono stanziati 10 milioni di euro per sussidi didattici di cui all'articolo 13, comma 1, lett. b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Al maggiore onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>4. Per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica, la dotazione finanziaria</p> |

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Scuola in ospedale e istruzione domiciliare)</i></p> <p>1. Per garantire il diritto all'istruzione degli alunni e degli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione e il diritto all'istruzione domiciliare è assicurata l'erogazione dei servizi e degli strumenti didattici necessari, anche digitali e in modalità telematica, nel limite della maggiore spesa di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2017. Con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti annualmente i criteri per il riparto delle risorse destinate a tali interventi.</p> <p>2. Alla maggiore spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.</p> <p>3. I servizi di cui al comma 1 sono garantiti nei limiti dell'organico dell'autonomia, come determinato dall'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e senza nuovi o maggiori oneri derivanti dall'assunzione di personale a tempo determinato, ulteriori rispetto al contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Borse di studio)</i></p> <p>1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.</p> | <p>del fondo di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 8 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al maggiore onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>5. Gli Enti locali erogano i benefici di cui al presente articolo anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.</p> <p style="text-align: center;">ART. 8 <i>(Scuola in ospedale e istruzione domiciliare)</i></p> <p>1. Per garantire il diritto all'istruzione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione e il diritto all'istruzione domiciliare è assicurata l'erogazione dei servizi e degli strumenti didattici necessari, anche digitali e in modalità telematica, nel limite della maggiore spesa di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2017. Con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti annualmente i criteri per il riparto delle risorse destinate a tali interventi.</p> <p>2. Alla maggiore spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.</p> <p>3. I servizi di cui al comma 1 sono garantiti nei limiti dell'organico dell'autonomia, come determinato dall'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e senza nuovi o maggiori oneri derivanti dall'assunzione di personale a tempo determinato, ulteriore rispetto al contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p style="text-align: center;">ART. 9 <i>(Borse di studio)</i></p> <p>1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.</p> |
|--|---|

2. Al maggiore onere di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. I contributi di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale e sono erogati per il tramite del sistema di voucher di cui all'articolo 10, comma 5, associato alla Carta dello Studente di cui all'articolo 10.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è determinato annualmente l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell'ISEE per l'accesso alla borsa di studio.

Articolo 10

(Potenziamento della Carta dello Studente)

1. La "IoStudio – La Carta dello Studente –", di seguito denominata Carta, è una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte ad agevolare l'accesso degli studenti a beni e servizi di natura culturale, servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ausili di natura tecnologica e multimediale per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, allo scopo di garantire e supportare il diritto allo studio.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attribuisce la Carta agli studenti censiti nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e frequentanti una scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. La Carta è attribuita, a richiesta, agli studenti frequentanti le Università, gli Istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i Centri regionali per la formazione professionale. L'attribuzione della Carta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Alla Carta attribuita agli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado può essere associato un borsellino elettronico attivabile, a richiesta, dallo studente o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

4. Per consentire agli studenti l'accesso ai servizi per i quali è richiesta

2. Al maggiore onere di cui al comma 1, pari a **30 milioni** di euro per l'anno 2017, **33,4 milioni di euro per l'anno 2018 e 39,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. I contributi di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale e sono erogati per il tramite del sistema di voucher di cui all'articolo 10, comma 5, associato alla Carta dello Studente di cui all'articolo 10.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, è determinato annualmente l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell'ISEE per l'accesso alla borsa di studio.

5. Gli Enti locali erogano i benefici di cui al presente articolo anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

ART. 10

(Potenziamento della Carta dello Studente)

1. "IoStudio — La Carta dello Studente —", di seguito denominata Carta, è una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte ad agevolare l'accesso degli studenti a beni e servizi di natura culturale, servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ausili di natura tecnologica e multimediale per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, allo scopo di garantire e supportare il diritto allo studio.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attribuisce la Carta agli studenti censiti nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e frequentanti una scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado. La Carta è attribuita, a richiesta, agli studenti frequentanti le Università, gli Istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i Centri regionali per la formazione professionale. L'attribuzione della Carta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Alla Carta attribuita agli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado può essere associato un borsellino elettronico attivabile, a richiesta, dallo studente o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

4. Per consentire agli studenti l'accesso ai servizi per i quali è richiesta

l'identificazione digitale come studente, il profilo e le credenziali d'accesso dello studente sul portale loStudio sono evolute in identità digitale, uniformandosi agli standard del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e con funzionalità assimilabili a quelle previste dalla Carta Nazionale dei Servizi.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la realizzazione e distribuzione della Carta, le funzionalità di pagamento, l'istituzione di un sistema nazionale per l'erogazione di voucher, anche in forma virtuale, per l'erogazione dei benefici di cui al presente decreto, nonché le informazioni relative al curriculum dello studente come previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO II

Governance e accordi territoriali

Art. 11

(Conferenza nazionale per il diritto allo studio)

1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per il diritto allo studio, di seguito denominata Conferenza, cui partecipano tre rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ~~di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 281~~, un rappresentante per l'ANCI, uno per l'UPI, due rappresentanti per le associazioni dei genitori e degli studenti, un delegato delle Consulte provinciali degli studenti componente dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale, un rappresentante per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

l'identificazione digitale come studente, il profilo e le credenziali d'accesso dello studente sul portale loStudio sono sviluppate in identità digitale, uniformandosi agli standard del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e con funzionalità assimilabili a quelle previste dalla Carta Nazionale dei Servizi.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, **previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione di un sistema nazionale per l'erogazione di voucher, anche in forma virtuale, per l'erogazione dei benefici di cui al presente decreto, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i criteri e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della Carta, le funzionalità di pagamento**, nonché le informazioni relative al curriculum dello studente come previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II

Governance ed accordi territoriali

ART. 11

(Conferenza nazionale per il diritto allo studio)

1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per il diritto allo studio, di seguito denominata Conferenza, cui partecipano tre rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante dell'ANCI, uno dell'UPI, **un** rappresentante delle associazioni dei genitori e **un** rappresentante delle associazioni degli studenti, un delegato delle Consulte provinciali degli studenti componente dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale, un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è costituita la Conferenza e sono disciplinate le modalità di organizzazione della medesima.

3. La Conferenza è convocata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca almeno una volta l'anno. La partecipazione alla Conferenza non dà titolo a compensi, gettoni, emolumenti o indennità di alcun tipo.

Art. 12

(Compiti della Conferenza nazionale per il diritto allo studio)

1. I compiti della Conferenza sono:

- a) monitorare l'attuazione del presente decreto, anche attraverso gli Uffici scolastici regionali, i quali promuovono, a tal fine, idonee forme di collaborazione con le Regioni e gli Enti locali;
- b) esprimere pareri, elaborare proposte e redigere un rapporto, ogni tre anni, in materia di diritto allo studio;
- c) avanzare proposte per il potenziamento della Carta e l'integrazione di ulteriori benefici e agevolazioni a livello delle singole Regioni.

Art. 13

(Accordi territoriali)

1. Per implementare i servizi in materia di diritto allo studio e favorire sinergie interistituzionali gli Enti locali, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono stipulare accordi con soggetti pubblici e privati per l'erogazione di ulteriori benefici a livello territoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I benefici previsti dal presente decreto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, nonché le ulteriori agevolazioni previste nell'ambito di azioni territoriali per il supporto al diritto allo studio, possono essere erogati anche attraverso l'uso della Carta dello Studente.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è costituita la Conferenza e sono disciplinate le modalità di organizzazione della medesima.

3. La Conferenza è convocata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca almeno una volta l'anno. La partecipazione alla Conferenza non dà titolo a gettoni di presenza, compensi, **rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati**.

ART. 12

(Compiti della Conferenza nazionale per il diritto allo studio)

1. I compiti della Conferenza sono:

- a) monitorare l'attuazione del presente decreto, anche attraverso gli Uffici scolastici regionali, i quali promuovono, a tal fine, idonee forme di collaborazione con le Regioni e gli Enti locali;
- b) esprimere pareri, elaborare proposte e redigere un rapporto, ogni tre anni, in materia di diritto allo studio;
- c) avanzare proposte per il potenziamento della Carta e l'integrazione di ulteriori benefici e agevolazioni a livello delle singole Regioni.

ART. 13

(Accordi territoriali)

1. Per implementare i servizi in materia di diritto allo studio e favorire sinergie interistituzionali gli Enti locali, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono stipulare accordi con soggetti pubblici e privati per l'erogazione di ulteriori benefici a livello territoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I benefici previsti dal presente decreto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, nonché le ulteriori agevolazioni previste nell'ambito di azioni territoriali per il supporto al diritto allo studio, possono essere erogati anche attraverso l'uso della Carta dello Studente.

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">Art. 14 <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i></p> <p>1. Dall'applicazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 4, 8, comma 1, e 9, comma 2, non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica oltre i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.</p> | <p style="text-align: center;">ART. 14 <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i></p> <p>1. All'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 4, 7, commi 3 e 4, 8, comma 1, e 9, comma 2, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> |
|---|---|

Il testo del decreto legislativo, risente dell'esito referendario e si innesta sul delicatissimo terreno della ripartizione delle potestà legislative esclusive e concorrenti spettanti allo Stato e alle Regioni in base all'art. 117 della Costituzione, particolarmente intricata proprio in materia di diritto allo studio, diritto che trova negli artt. 33 e 34 della Costituzione radicato fondamento. Sul territorio nazionale dobbiamo registrare una forte differenziazione: ciascuna Regione ha la propria "legge regionale", con notevoli variazioni sia rispetto a ciò che viene riconosciuto (tasse iscrizione, libri, trasporti, offerta formativa) sia rispetto agli strumenti di erogazione: voucher, buono scuola, assegni a consuntivo, erogazione alle province/comuni o direttamente alle scuole.

Il decreto però nella sostanza ha potuto solo raccogliere e parzialmente raccordare competenze già individuate in altre disposizioni, con l'aggravante dell'esplicito continuo riferimento al limite delle risorse disponibili per l'erogazione dei servizi. Nel testo non si procede all'individuazione di livelli di servizio essenziali né sono definiti standard. In queste condizioni appare difficile prevedere una effettiva perequazione sul territorio nazionale, essendo di fatto assenti i necessari riferimenti. In definitiva dunque il decreto è deludente e poche speranze possono derivare dal coordinamento tra competenze che si vorrebbe raggiungere con l'istituzione della Conferenza nazionale per il diritto allo studio. Alla Conferenza (alla quale partecipano Associazioni dei genitori e degli studenti, Consulte provinciali degli studenti, il Miur, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regioni e Comuni) sono attribuiti compiti di monitoraggio e di espressione di pareri e proposte, oltre che l'elaborazione di un rapporto triennale in materia di diritto allo studio.

Servizi e contributi delle famiglie

In riferimento ai servizi erogati con la contribuzione delle famiglie, il parametro delle fasce ISEE appare insufficiente. A nostro parere avrebbero dovuto essere individuati parametri di agevolazione anche con meccanismi di gratuità, in seguito ad accertamenti tramite servizi sociali di casi particolarmente gravi, indipendentemente dall'ISEE, situazioni che provocano l'abbandono involontario del diritto allo studio dello studente.

Occorre poi fare attenzione ad altre differenziazioni che potrebbero manifestarsi, mediante il ricorso a sistemi alternativi, come ad esempio è avvenuto per il caso del "pasto domestico" a partire dal Piemonte. Comunque nel decreto viene introdotta per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado la possibilità di esonero dal pagamento delle tasse scolastiche in considerazione di fasce ISEE, a partire dalle classi quarte dell'anno scolastico 2018/2019.

Rispetto al testo iniziale, qualche miglioramento è rintracciabile nella formulazione relativa alla modalità di erogazione dei servizi di mensa e nei finanziamenti per ridurre l'impatto delle tasse scolastiche o circa il fondo per le spese per sussidi didattici per le istituzioni scolastiche che accolgano alunni con disabilità (10 milioni all'anno, fino al 2019/2020). Altri 10 milioni vengono investiti, a partire dal 2019, per l'acquisto da parte delle scuole di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, per il comodato d'uso dalla primaria fino alle classi dell'assolvimento dell'obbligo. Come evidenzia il Miur nel comunicato stampa del 7 aprile, è previsto "un supporto aggiuntivo anche per la scuola in ospedale e per l'istruzione domiciliare con uno stanziamento di 2,5 milioni di euro all'anno dal 2017". Sono state infine eliminate dal testo le condizioni inizialmente previste per poter usufruire del servizio di trasporto scolastico ("...nei casi in cui risiedano ad una distanza superiore a quella massima prevista dalle norme tecniche di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 oppure nei casi in cui i tempi di percorrenza con i mezzi di trasporto pubblico siano superiori a quelli massimi previsti dalle medesime norme tecniche.").

Il Fondo Unico per il Welfare e la Carta dello Studente

Per contrastare la dispersione scolastica è stato istituito il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale. Questo fondo è finanziato con 30 milioni di euro per l'anno 2017, 33,4 milioni di euro per l'anno 2018 e 39,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 (quasi 30 milioni in più rispetto allo stanziamento previsto dal testo iniziale).

Viene inoltre potenziata la Carta dello Studente. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attribuisce la Carta agli studenti censiti nell'Anagrafe

Nazionale degli Studenti e frequentanti una scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado. La Carta è attribuita, a richiesta, agli studenti frequentanti le Università, gli Istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i Centri regionali per la formazione professionale. La Carta dello Studente potrà contribuire ad armonizzare modalità di erogazione di borse di studio e di contributi: in alcune regioni il rimborso delle spese effettuate presenta diverse criticità che non mancano anche per i voucher (quali ad esempio la necessità di dover stipulare convenzioni da parte del gestore dei voucher con tutte le segreterie scolastiche). Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno definiti i criteri e le modalità per l'istituzione di un sistema nazionale per l'erogazione di voucher, anche in forma virtuale, per l'erogazione dei benefici anche mediante la Carta dello Studente.

Atti applicativi e decretazione secondaria

(GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)

Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017

| ATTI APPLICATIVI | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------------|
| OGGETTO | CONTENUTO | ATTO | SCADENZA | ARTICOLO DI RIFERIMENTO |
| TASSE SCOLASTICHE | Esonero pagamento tasse scolastiche in considerazione delle fasce ISEE per studenti e studentesse del quarto e quinto anno | Decreto MIUR, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui art. 8 Dlgs 281/97 | Non indicata | Art. 4, comma 1 |
| BORSE DI STUDIO | <ul style="list-style-type: none">- Determinazione dell'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio- Modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio- Valore ISEE per accesso alla borsa di studio | Decreto MIUR in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 8 Dlgs 281/97 | Annualmente | Art. 9. Comma 4 |
| POTENZIAMENTO DELLA CARTA DELLO STUDENTE | Criteri e modalità per l'istituzione di un sistema nazionale per l'erogazione di voucher, anche in forma virtuale, per l'erogazione di benefici | Decreto MIUR, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi art. 8 Dlgs 281/97 | Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto | Art. 10, comma 5 |
| POTENZIAMENTO DELLA CARTA DELLO STUDENTE | <ul style="list-style-type: none">- Definizione dei criteri e delle modalità per la realizzazione e la distribuzione della Carta- Le funzionalità di pagamento- Informazioni relative al curriculum dello studente | Decreto MIUR, sentito Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione | Non indicata | Art. 10, comma 5 |
| CONFERENZA NAZIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO | Costituzione della Conferenza Disciplina delle modalità di organizzazione della Conferenza | Decreto MIUR | Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto | Art. 11, comma 2 |